# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- VI LEGISLATURA ----

(N. 1892-A)

## RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro dei Trasporti e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1975

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1975

#### LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — L'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e la Tunisia è stato concluso a Roma il 7 dicembre 1973.

L'accordo è costituito da una parte normativa comprendente tutta una serie di articoli che disciplinano, in primo luogo, i diritti di sorvolo, di scalo (tecnico e per scopi commerciali), il divieto del cabotaggio e le modalità di impiego degli aeromobili; il trattamento riservato ai passeggeri, alle merci, lo status degli equipaggi.

Viene inoltre disciplinata (art. 4) la materia dogana consentendo alle compagnie di bandiera designate il rifornimento di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo e di parti di ricambio in esenzione doganale.

La materia valutaria è regolata dall'articolo 5 in base al quale ciascuna compagnia ha la possibilità di trasferire nel proprio Paese gli utili derivanti dall'attività commerciale svolta nel Paese dell'altra parte contraente.

Il personale impiegato da ciascuna impresa designata viene tutelato dall'articolo 6 nel quale si prevede la possibilità per entrambi i vettori di istituire nel paese dell'altra parte contraente, con l'osservanza della vigente legislazione in materia, propri uffici di rappresentanza sui quali impiegare proprio personale qualificato. Sono fissate inoltre per ciascuna parte contraente le modalità di designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale (art. 7).

È altresì stabilita (art. 13) la determinazione delle tariffe relative ai servizi convenuti

dalle due parti seguendo finchè possibile, il meccanismo fissato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA).

La parte governativa dell'accordo si conclude con gli articoli relativi alla possibilità che ciascuna parte contraente ha di chiedere la modifica delle attuali disposizioni mediante consultazioni seguite da Scambio di Note diplomatiche (art. 16); di risolvere le eventuali controversie con i normali canali diplomatici o, in caso di esito negativo delle stesse, con il ricorso alla Corte internazionale di giustizia (art. 17).

È da ultimo concessa possibilità alle parti contraenti di denunciare l'accordo qualora non dovessero ritenerlo più adeguato alle esigenze per le quali è stato stipulato.

La parte propriamente tecnica dell'accordo e cioè l'Allegato comprende le tabelle delle rotte che sono così articolate: rotte tunisine: punti in Tunisia-Roma e viceversa; rotte italiane: punti in Italia-Tunisi e viceversa.

L'accordo che, come è detto nel preambolo, mira a favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia e la Tunisia e a continuare nel modo più ampio possibile lo sviluppo della cooperazione internazionale nel settore, ispirandosi ai principi ed alle disposizioni della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, merita l'approvazione del Senato.

Russo Luigi, relatore

#### LEGISLATURA VI --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Roma, 6 maggio 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

#### LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.